

REGOLAMENTO DDI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1 – Premesse e finalità

L'emergenza sanitaria internazionale causata dalla diffusione dell'infezione nota come Covid-19 ha imposto nell'anno scolastico 2019/2020 l'imprevista e immediata attuazione di forme di didattica digitale per far fronte alla sospensione di tutte le attività in presenza.

Il Liceo Classico Scientifico Linguistico Statale "Lorenzo Rocci" ha deliberato attraverso i propri organi competenti di erogare i servizi scolastici esclusivamente in presenza, ma da un lato la didattica digitale può essere funzionale al miglioramento dell'azione educativa, dall'altro potrebbe verificarsi, in funzione degli andamenti epidemiologici, che la DDI debba sostituire la didattica in presenza.

Sono predisposte quindi, in via precauzionale, le misure necessarie per garantire la prosecuzione dell'attività didattica in modalità esclusivamente digitale qualora la situazione epidemiologica dovesse determinare una nuova sospensione generalizzata delle attività in presenza.

Il presente Regolamento viene pertanto adottato allo scopo di disciplinare le attività di didattica digitale in conformità alle *Linee guida per la Didattica digitale integrata* allegate al D.M. n. 89 del 7 agosto 2020.

Art. 2 – Definizione generale di didattica digitale integrata

Per didattica digitale integrata (di seguito anche DDI), si intende genericamente l'insieme di metodologie e di attività, comunicazioni e interazioni, sincrone e asincrone, che coinvolgono docenti e studenti attraverso l'utilizzo di dispositivi, strumenti e servizi digitali, con lo scopo di perseguire gli obiettivi di insegnamento e di apprendimento e integrandosi con l'azione didattica in presenza di tipo sia curricolare sia progettuale, ovvero sostituendola laddove, per motivi di forza maggiore, non sia possibile realizzare l'azione didattica nelle forme ordinarie previste dal Sistema nazionale di Istruzione.

Art. 3 – Valore generale della didattica digitale integrata

Il Liceo Classico Scientifico Linguistico Statale "Lorenzo Rocci" sostiene la priorità e il primato della didattica in presenza rispetto a qualsiasi altra tipologia di azione educativa e formativa ai fini dell'effettività del diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione della Repubblica italiana.

Tenuto saldo questo principio, l'Istituzione scolastica riconosce altresì il valore che le innovazioni in ambito tecnologico e metodologico possono apportare all'attività didattica ed è pertanto aperta a esplorare e attuare forme di didattica digitale adeguate che possono essere di supporto al raggiungimento degli obiettivi individuati nel *Piano dell'offerta formativa*, come modalità complementare e integrata all'attività in presenza oppure, in circostanze eccezionali e di assoluta necessità, come temporanea alternativa a quest'ultima.

Art. 4 – Attività sincrone e asincrone

Le attività di didattica digitale possono essere di tipo sincrono o asincrono.

Per attività sincrona, si intende qualsiasi attività in cui i partecipanti sono collegati tra loro simultaneamente e interagiscono collettivamente in tempo reale. A titolo esemplificativo, sono attività sincrone le teleconferenze audio/video e le sessioni di messaggistica istantanea. Le attività sincrone prevedono pertanto che i partecipanti siano connessi (*online*) contemporaneamente.

Per attività asincrona, si intende qualsiasi attività in cui l'interazione tra i partecipanti avviene in modalità differita ovvero quando le comunicazioni vengono inviate e ricevute in tempi diversi. Non è pertanto necessario che gli utenti siano connessi (*online*) nello stesso momento. A titolo esemplificativo, sono attività asincrone gli scambi di e-mail, la condivisione a distanza di materiali, l'assegnazione di compiti tramite piattaforme di classi virtuali, la registrazione e la successiva distribuzione di lezioni audio/video.

Non sono da considerarsi assimilate ad attività didattica asincrona le normali attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti.

Nella programmazione della didattica digitale, i docenti tengono conto del contesto e dei mezzi impiegati e avranno cura di proporre attività che per contenuti e metodologia non siano la mera trasposizione di quanto comunemente svolto in presenza.

Art. 5– Bilanciamento tra attività sincrone e asincrone

In caso di espletamento del servizio didattico solo a distanza la didattica digitale deve garantire un'adeguata combinazione di attività in modalità sincrona e asincrona, in coerenza con le specificità delle metodologie adottate e con le esigenze degli studenti a cui sono rivolte.

In questo caso, vengono garantite 20 ore settimanali di attività sincrone per classe. La riduzione delle ore in modalità sincrona è ripartita tra le discipline secondo criteri di proporzionalità rispetto al monte ore curricolare previsto dall'ordinamento scolastico.

Le attività asincrone negli scenari di didattica a distanza contribuiscono a potenziare la DDI in modalità sincrona. A titolo esemplificativo, tali attività possono includere:

- Fruizione di lezioni di eLearning (registrate e multimediali)
- Svolgimento in autonomia di unità di apprendimento con materiali testuali, ipertestuali e multimediali
- Svolgimento di esercitazioni
- Produzione di elaborati e relazioni di ricerca

Le attività asincrone possono essere individuali o cooperative.

La progettazione di attività asincrone è obbligatoria negli scenari a sola DDI che comportano una riduzione delle ore in modalità sincrona. I docenti programmano le attività asincrone in modo da compensare per quanto possibile la riduzione delle ore di lezione.

In tutti i casi, per le attività asincrone devono essere previste una o più sessioni di restituzione in modalità sincrona.

Art. 6 – Orario base delle lezioni in DDI

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza totale o parziale, il Consiglio di Classe predisporre un **orario DDI** riducendo l'orario di classe in modo proporzionale al monte ore settimanale per ogni disciplina.

Le attività di DDI sincrone si svolgono di norma secondo l'**orario DDI** delle lezioni.

I docenti hanno facoltà di programmare occasionali variazioni al proprio orario base in DDI a condizione che siano preventivamente segnalate alla scuola.

I Consigli di Classe hanno inoltre facoltà di programmare su base mensile eventuali variazioni dell'**orario DDI** che dovessero risultare necessarie.

Art. 7 – Riduzione della durata dell'unità oraria

In conformità con la normativa vigente in materia di lavoro agile, tenuto conto delle specificità dell'azione didattica, dei ritmi di apprendimento degli studenti e delle indicazioni ministeriali, l'unità oraria delle attività di didattica digitale sincrone è ridotta da 60 a 45 minuti ovvero è pari a 60 minuti comprensivi di 15 minuti di pausa prima dell'inizio della lezione successiva.

Art. 8 – Assenze dei docenti

L'astensione del docente da lezioni in DDI non oggetto di corrispondenti variazioni orarie programmate deve essere comunicata alla scuola secondo le medesime modalità previste per le richieste di astensione giornaliera o oraria dal servizio in presenza.

Laddove possibile, la vicepresidenza provvederà ad assegnare sostituzioni per le ore scoperte non corrispondenti a variazioni già programmate dal docente assente.

Art. 9 – Assenze degli studenti

La frequenza delle attività in DDI è obbligatoria per tutti gli studenti.

La registrazione delle assenze in DDI avviene su base oraria. I docenti sono tenuti a effettuare l'appello a ogni ora e a registrare l'assenza sul registro elettronico per gli studenti che non risultano connessi.

Salvo diverse disposizioni delle autorità competenti, le ore di assenza dalle lezioni in DDI valgono ai fini del calcolo del limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico .

Si applicano inoltre tutte le raccomandazioni di cui al *Regolamento d'Istituto* in merito agli obblighi di comunicazione con le famiglie per i casi di assenze ricorrenti o prolungate.

Art. 10 – Modalità d'uso di piattaforme, strumenti e servizi per la didattica digitale integrata

In conformità a quanto stabilito dalle *Linee guida per la Didattica digitale integrata*: "la scuola assicura unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la

fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro".

Le piattaforme adottate rispondono a requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della *privacy* conformi a quanto disposto dal *Provvedimento del 26 marzo 2020* del Garante per la Protezione dei Dati Personali e offrono funzionalità che agevolano lo svolgimento di attività sincrone e asincrone con qualsiasi dispositivo fisso o mobile e indipendentemente dal sistema operativo in uso.

Per la conduzione e la gestione delle attività di DDI, il Liceo "Lorenzo Rocci" si avvale delle piattaforme, degli strumenti e dei servizi (di seguito anche definiti collettivamente "Servizi") indicati di seguito:

- **Argo didUP/ScuolaNext:** registro elettronico ufficialmente adottato dalla scuola
- **Google G Suite for Education:** famiglia di soluzioni per la didattica digitale .

Docenti e studenti sono abilitati all'accesso e all'utilizzo dei Servizi tramite autenticazione basata su *account individuali gestiti* dai domini dell'istituzione scolastica: liceorocci.edu.it.

Per ragioni di sicurezza, protezione, riservatezza, trasparenza e tracciabilità, ai fini delle attività di DDI tutti i docenti e gli studenti sono tenuti a utilizzare in via esclusiva i Servizi di cui al presente articolo, autenticandosi con il proprio account di dominio.

Docenti e studenti sono tenuti a custodire con la massima cura le credenziali dei propri account. È fatto divieto assoluto di condividere con terzi l'utilizzo del proprio account di dominio e dei Servizi. È altresì vietato utilizzare l'account e i Servizi per compiere operazioni illecite ai sensi delle leggi vigenti, quali, a titolo esemplificativo:

- attività volte a interferire con il normale funzionamento dei Servizi e dei sistemi, delle reti e dei server tramite cui vengono erogati
- attività volte a compromettere o ad acquisire il controllo di dispositivi e sistemi di altri utenti connessi ai Servizi o di terzi
- atti di *cyberbullismo*
- alterazione e/o diffusione di dati o materiali digitali sensibili o riservati di qualsiasi tipo a cui si potrebbe avere accesso nell'ambito delle attività di DDI o comunque attraverso l'utilizzo dei Servizi
- registrazione e/o diffusione non autorizzate di immagini statiche e/o di sequenze audio/video acquisite durante lo svolgimento di attività di DDI o comunque attraverso l'utilizzo dei Servizi
- diffusione di materiale illecito tramite gli strumenti di comunicazione e condivisione offerti dai Servizi
- diffusione di materiali in violazione dei diritti di *copyright* e/o di immagine di terzi.

Ogni violazione potrà essere oggetto di sanzione disciplinare e, qualora si configurasse come reato, di denuncia alle autorità competenti.

Chiunque dovesse sospettare la violazione del proprio account di accesso ai Servizi da parte di terzi è tenuto a darne immediata comunicazione alla scuola inviando segnalazione all'indirizzo dedicato: assistenza@liceorocci.edu.it

Art. 11 – Diritto alla disconnessione

Al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione), l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, sarebbe di norma da evitare.

Si limita pertanto a situazioni programmate o a casi di assoluta necessità la possibilità di comunicare con docenti e/o studenti oltre le ore 16:30.

Art. 12 – Ulteriori indicazioni in merito alla riservatezza dei dati

Il trattamento dei dati personali degli utenti da parte della scuola, anche ai fini delle attività di DDI, è improntato al principio della *minimizzazione*.

Ogni richiesta di dati o condivisione degli stessi da parte della scuola nei confronti degli utenti riguarda esclusivamente dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Le modalità di trattamento dei dati da parte dell'istituzione scolastica sono illustrate in dettaglio nelle informative rese ai sensi delle norme vigenti e in particolare del *Regolamento UE 2016/679 (GDPR)* e disponibili nel sito web ufficiale.

Tutti gli utenti sono tenuti alla riservatezza e alla protezione di dati e materiali di cui dovessero venire a conoscenza o in possesso nell'ambito delle attività di DDI.

I docenti sono tenuti ad assumere le opportune misure precauzionali affinché i dati conservati nei dispositivi utilizzati ai fini del servizio non siano accessibili da parte di terzi. In particolare, a titolo esemplificativo, devono assicurarsi che i propri sistemi siano protetti da virus informatici e che i dati siano conservati in posizioni protette da adeguati sistemi di sicurezza e/o che i dispositivi in cui sono memorizzati siano inaccessibili a terzi.

Art. 13 – Attività correlate alla conservazione e alla condivisione dei materiali digitali

Tutti i materiali in formato di file digitale, inclusi quelli generati tramite digitalizzazione di materiali fisici, utilizzati o prodotti ai fini delle attività di DDI, devono essere conservati avvalendosi delle apposite funzionalità dei Servizi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

I materiali autoprodotti dai docenti, incluse le videolezioni registrate e successivamente diffuse agli studenti, restano di proprietà degli autori anche se conservati nei Servizi di cui all'art. 10. I docenti possono liberamente decidere di conservarli, trasferirli, diffonderli, pubblicarli, eliminarli o renderli privati avvalendosi a questo scopo delle apposite funzionalità di protezione e riservatezza offerte dai Servizi. La diffusione di materiali autoprodotti non deve comunque violare i diritti di *copyright*, di *privacy* e di immagine di soggetti terzi. L'autore sarà ritenuto unico responsabile di eventuali violazioni di diritti di terzi o di altre norme vigenti in materia.

Gli elaborati in formato digitale prodotti dagli studenti e considerati ai fini della verifica e della valutazione degli apprendimenti dovranno essere depositati a cura dei docenti nel Drive condiviso dell'Istituto seguendo il percorso:

Verifiche\as2020-21\nomedocente\classe\data

e in seguito avviati alla conservazione in appositi archivi digitali sicuri che la scuola renderà disponibili, analogamente a come avviene per gli elaborati cartacei.

Ogni operazione volta alla condivisione dei materiali con altri utenti deve essere effettuata esclusivamente tramite le apposite funzionalità dei Servizi di cui all'art. 10 del presente Regolamento. È esplicitamente vietata la condivisione su o tramite piattaforme non autorizzate.

Al momento di condividere materiali propri o di terzi, l'utente è tenuto ad assicurarsi di essere autorizzato a eseguire l'operazione. È tenuto altresì a verificare di aver configurato correttamente le opzioni di condivisione della piattaforma in uso affinché il materiale sia condiviso solo con gli utenti a cui è effettivamente destinato.

L'uso di applicazioni o piattaforme per la produttività personale locali o *in cloud* scelte dall'utente per la creazione e l'elaborazione di materiali in autonomia è consentito a condizione che sia garantita la protezione di eventuali dati sensibili in essi contenuti.

Art. 14 – Comunicazioni istituzionali correlate alle attività di DDI

Tutti i flussi di posta elettronica tra la scuola e gli utenti oppure tra docenti e studenti e viceversa, in relazione alle attività di DDI, incluse le attività asincrone, devono essere gestiti tramite gli account di dominio liceorocci.edu.it

Le comunicazioni possono inoltre essere gestite tramite gli appositi strumenti di interazione sincrona e asincrona offerti dai Servizi di cui all'art. 10.

Le comunicazioni scambiate tramite account di posta elettronica di altri domini o tramite altre piattaforme non potranno essere considerate di natura ufficiale o istituzionale, anche qualora esistano mezzi per accertarne l'invio e/o la ricezione.

Art. 15 – Uso del registro elettronico

L'utilizzo degli altri Servizi di cui all'art. 10 del presente Regolamento non costituisce in nessun caso alternativa all'impiego del Registro elettronico ai fini di tutti gli adempimenti amministrativi correlati a registrazione, trasparenza e comunicazione delle attività didattiche e agli obblighi correlati al servizio dei docenti.

In conformità a quanto chiarito nelle *Linee guida per la Didattica digitale integrata*, la DDI rappresenta "*lo spostamento in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento e, per così dire, dell'ambiente giuridico in presenza*".

I docenti sono pertanto tenuti al regolare utilizzo del registro elettronico per:

- Attestare la presenza in servizio
- Rilevare la presenza degli alunni
- Annotare le attività svolte durante le lezioni sincrone
- Annotare i compiti assegnati agli alunni, inclusi i dettagli relativi alle attività asincrone
- Immettere note disciplinari o di merito
- Attribuire voti e giudizi
- Annotare ogni informazione rilevante in merito allo svolgimento dell'attività didattica, in particolare per quanto riguarda le misure adottate per gli studenti con DSA/BES
- Gestire le comunicazioni scuola-famiglia

- In generale, registrare qualsiasi dato rilevante di cui debba essere mantenuta traccia ai fini delle attività e dei rapporti con gli studenti e le famiglie.

Famiglie e studenti sono tenuti a consultare regolarmente il registro elettronico e le comunicazioni sul sito scolastico, in quanto principale strumento di trasparenza e di comunicazione della scuola nei confronti dell'utenza.

Gli studenti inoltre, sono tenuti a consultare sistematicamente la casella di posta elettronica messa a loro disposizione attraverso i Servizi di cui all'art. 10.

Art. 16 – Norme generali di comportamento nelle attività sincrone

I docenti in contatto con gli studenti attraverso gli ambienti digitali, in particolare quelli dedicati al collegamento audio/video, rispettano scrupolosamente le prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Durante le attività sincrone, i docenti avranno cura di evitare interferenze tra la lezione e potenziali elementi di distrazione presenti nel proprio *setting* di lavoro.

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e ad astenersi dal disturbare lo svolgimento della lezione interferendo con la comunicazione a distanza tramite un utilizzo improprio degli strumenti disponibili negli ambienti digitali. Gli studenti sono altresì tenuti a informare il docente qualora fossero costretti ad allontanarsi o ad abbandonare la lezione.

I familiari sono tenuti al rispetto del lavoro del docente e degli studenti connessi e devono quindi astenersi da qualsiasi intervento o interferenza durante lo svolgimento delle lezioni, ivi compresa la mera presenza nel campo di ripresa della fotocamera. In caso contrario, i docenti, anche per tutelare la riservatezza e la serenità degli allievi, sono autorizzati a utilizzare le funzionalità di moderazione degli ambienti digitali per interrompere immediatamente il collegamento dello studente in questione. I genitori sono invitati a utilizzare i consueti canali di comunicazione per mettersi in contatto con i docenti e la scuola.

Art. 17 – Verifica e valutazione

La funzione docimologica è prerogativa dei docenti e viene esercitata facendo riferimento ai criteri approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel *Piano dell'Offerta formativa*.

Anche con riferimento alle attività di DDI, la valutazione deve essere costante e garantire trasparenza e tempestività.

Ai fini delle attività di DDI, i docenti avranno cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto ma l'intero processo di apprendimento. In particolare, la valutazione formativa tiene conto, a titolo esemplificativo:

- Della qualità dei processi attivati
- Della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo
- Dell'autonomia
- Della responsabilità personale e sociale

- Del processo di autovalutazione

Nella formalizzazione di valutazioni sommative i docenti avranno pertanto cura di integrare la valutazione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili con la valutazione più propriamente formativa.

Art. 18 – Colloqui con le famiglie

Negli scenari di esclusivo espletamento dell'attività didattica in modalità digitale, i colloqui tra le famiglie e gli studenti avvengono a distanza attraverso i Servizi di cui all'art. 10 (App *Meet*).

E' fatto assoluto divieto di registrare e/o diffondere con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo immagini statiche e/o sequenze video, audio o audio/video delle sessioni di colloquio con i docenti. Le violazioni saranno prontamente denunciate alle autorità competenti.

Per quanto concerne l'organizzazione del ricevimento ordinario delle famiglie continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, limitatamente agli orari, alla frequenza e alla prenotazione dei colloqui.

Art. 19 – Assemblee degli studenti

In uno scenario di chiusura totale o parziale delle attività didattiche in presenza, è comunque garantito il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea, sebbene in modalità a distanza.

Per quanto concerne le modalità di richiesta, convocazione e frequenza delle riunioni del Comitato studentesco, delle assemblee di classe e delle assemblee di Istituto restano valide le disposizioni presenti nel *Regolamento d'Istituto*.

La scuola si impegna a supportare i rappresentanti degli studenti nell'organizzazione delle assemblee in modalità a distanza attraverso i Servizi di cui all'art. 10. Si preannunciano però difficoltà relative alla connessione contemporanea di un numero elevato di utenti e quindi si configura la possibilità di effettuare assemblee di Istituto solo per settori.

Art. 20 – Riunioni degli organi collegiali e di governo

Qualora le misure di prevenzione e sicurezza non consentissero le riunioni in presenza, gli organi collegiali e le relative articolazioni possono riunirsi in modalità telematica.

Art. 21 – Supporto e assistenza per la partecipazione alle attività di didattica digitale integrata

La scuola si impegna, nei limiti delle risorse disponibili, a supportare docenti e studenti sprovvisti dei mezzi e/o delle competenze tecniche per la partecipazione alle attività di DDI.

Gli studenti in difficoltà economica e sprovvisti di un dispositivo proprio possono presentare richiesta di comodato d'uso alla scuola per ottenere un dispositivo idoneo a partecipare alle attività di DDI. A seconda delle esigenze e delle disponibilità, i dispositivi forniti possono essere *laptop* o *tablet*.

A seconda della numerosità delle richieste presentate e della disponibilità delle risorse, le priorità di concessione del comodato d'uso potranno essere assegnate in base a un'apposita graduatoria compilata secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e preventivamente comunicati ai richiedenti.

Il comodato d'uso termina improrogabilmente alla chiusura dell'anno scolastico o, nel caso di studenti delle classi terminali, al momento della pubblicazione degli esiti dell'Esame di Stato.

I docenti sprovvisti di dispositivi idonei potranno richiederne uno in comodato d'uso per l'intera durata dell'anno scolastico.

La scuola si impegna inoltre a fornire assistenza tecnica per la risoluzione di problemi rilevati durante l'utilizzo dei Servizi di cui all'art. 10. L'assistenza è erogata dopo richiesta inviata tramite posta elettronica all'indirizzo assistenza@liceorocci.edu.it.

Art. 22 – Inclusione

La scuola si impegna ad attuare interventi specifici e individualizzati a supporto degli studenti con DSA/BES ai fini delle attività di DDI così come in presenza.

In stretta cooperazione con le famiglie, in fase di compilazione/aggiornamento dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) saranno previste tutte le misure necessarie a garantire l'inclusività delle attività didattiche sia digitali sia in presenza.

Art. 23 – Studenti fragili

La scuola, al fine di minimizzare le potenziali esposizioni ad un rischio maggiore a causa del COVID-19 per gli studenti in condizione di fragilità, dietro richiesta scritta delle famiglie e previa presentazione di adeguata documentazione, garantisce le attività didattiche in DDI anche quando la classe svolge le attività in presenza. In tali condizioni si applicano pertanto, solo nei confronti degli studenti in DDI, tutti gli articoli presenti in questo regolamento, ed in particolare gli articoli 6, 7 e 9 del presente regolamento.

Tutte le volte che le condizioni lo consentiranno, gli alunni fragili svolgeranno le verifiche in presenza anziché a distanza.

Art. 24 - Formazione

Nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili, la scuola si impegna ad attuare interventi di formazione a beneficio dei docenti e degli studenti per potenziarne le competenze digitali, a sostenere la partecipazione dei docenti a programmi di aggiornamento pertinenti e a favorire attività progettuali in tema rivolte agli allievi.

Sessioni di alfabetizzazione digitale di base e di formazione specifica sulle funzionalità e sull'utilizzo dei Servizi per le attività di DDI saranno inoltre organizzate a cura dell'Animatore digitale e del Team per l'innovazione.

Art. 25 – Disposizioni conclusive e modifiche al Regolamento

La validità del presente *Regolamento* è limitata all'anno scolastico 2020/2021.

Qualora necessario a causa del perdurare di condizioni emergenziali, la validità del presente Regolamento potrà essere estesa con o senza revisioni all'anno scolastico successivo, previo parere favorevole degli organi collegiali competenti.

Una volta cessate le circostanze che hanno reso necessaria l'adozione delle disposizioni di cui al presente documento, in coerenza con il *Piano scolastico per la didattica digitale integrata*, la scuola potrà dotarsi di un *Regolamento ordinario per la didattica digitale integrata* che disciplini il ricorso a questo tipo di attività esclusivamente come forma di potenziamento della normale didattica in presenza prevista dall'ordinamento del Sistema nazionale di Istruzione.